



**Istituto Comprensivo Statale ad  
Indirizzo Musicale “D. Cimarosa - IV Circolo”**

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947  
e-mail: [ceic84500L@istruzione.it](mailto:ceic84500L@istruzione.it) - e-mail PEC: [ceic84500L@pec.istruzione.it](mailto:ceic84500L@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.cimarosaaversa.edu.it](http://www.cimarosaaversa.edu.it) -

**COMUNICAZIONE N. 175**

AI DOCENTI  
ALLA RESPONSABILE DI PLESSO  
SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: SINTESI ORDINANZA ESAME PRIMO CICLO A.S. 2021-22

Si pubblica, con la presente comunicazione, una sintesi dell'O.M. n. 64 del 14-03-2022, al fine di poter conoscere in tempo utile ogni informazione necessaria per la predisposizione di una adeguata programmazione delle operazioni che l'Ordinanza prevede.

**SINTESI ORDINANZA ESAME PRIMO CICLO A.S. 2021-22**

L'AMMISSIONE

Requisiti per l'ammissione:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;</li><li>2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato</li></ol>
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017	<b>Articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017</b> Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la **non ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ESAME - Espletamento

1. **L'Esame di Stato consta di:**
  - a. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata [dall'articolo 7 del DM 741/2017](#);
  - b. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata [dall'articolo 8 del DM 741/2017](#);
  - c. colloquio, come disciplinato [dall'articolo 10 del DM 741/2017](#).
2. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua **inglese** e alla **seconda lingua** comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento **dell'educazione civica**.
3. Per i percorsi a indirizzo musicale, **nell'ambito del colloquio** è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento**.
4. Per gli alunni con **disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individuale. 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste [dall'articolo 14 del DM 741/2017](#)
5. Per gli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento** l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base del piano didattico personalizzato.
6. Per gli alunni **in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
7. Per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato

## LA VALUTAZIONE FINALE

1. La commissione delibera, **su proposta della sottocommissione**, la valutazione finale espressa con **votazione in decimi, derivante dalla media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. ([articolo 13 del DM 741/2017](#)). L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione **all'unanimità** della commissione, su proposta della sottocommissione, in **relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame**.
3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che superano l'esame di Stato, il **consiglio di classe redige la certificazione delle competenze** ai sensi del dell'articolo 2 del DM 742/2017, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.
2. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

## PROVE STANDARDIZZATE

1. Gli alunni, compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Aversa, 22/03/2022

Il Dirigente Scolastico  
Mario Autore

## Articolo 7

### **(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)**

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
  - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

## Articolo 8

### **(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)**

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

## Articolo 10

### **(Colloquio)**

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

## Articolo 13

### **(Voto finale e adempimenti conclusivi)**

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

#### Articolo 14

##### **(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)**

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito formale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.